4alt2668



VISTO

il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196 ed in particolare l'articolo 9, che disciplina il transito dei volontari in ferma breve nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;

VISTO

l'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.82, come modificato dall'articolo 2-ter del decreto legge 20 gennaio 2003, n.4, convertito dalla legge 18 marzo 2003, n.42, che ammette alla frequenza dei corsi di formazione per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, il coniuge i figli superstiti, nonché i fratelli qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite ovvero di lesioni riportate nell'espletamento di determinate attività operative, individuate con decreto del Ministro della Difesa, in esecuzione dei compiti istituzionali delle Forze armate di cui all'articolo 1, commi 3 e 5 della legge 14 novembre 2000, n.331;

RITENUTA

la necessità di aggiornare il testo del decreto ministeriale 24 maggio 2002, attuativo del citato articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.82, in relazione alle modifiche a questo apportate dall'articolo 2-ter del decreto-legge 20 gennaio 2003, n.4, convertito dalla legge 18 marzo 2003, n.42;

## DECRETA

Ai fini stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 82, come modificato dall'articolo 2-ter del decreto legge 20 gennaio 2003, n.4, convertito dalla legge 18 marzo 2003, n.42, le attività operative svolte dalle Forze armate in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 5 della legge 14 novembre 2000, n.331, sono così determinate:

- difesa integrata del territorio, controllo del territorio e sorveglianza sull'integrità dei confini;
- operazioni speciali;
- attività subacquea;
- attività anfibie, antinave, antisommergibile ed antiaerea;
- attività di contraviazione, supporto aereo offensivo, interdizione, ricognizione, sorveglianza ed informazione, supporto ad operazioni aeree;
- attività di guerra elettronica, attività di contromisure mine;
- approntamento e predisposizione di mezzi, strumenti ed attrezzature militari;
- attività militari condotte in contesti reali e realistici per il raggiungimento ed il mantenimento della prontezza dello strumento militare;
- attività di collaudo e sperimentazione;
- attività di ripristino di mezzi e strutture essenziali per operare;

## NON CLASSIFICATO

- operazioni di evacuazione di personale, nazionale e non, da aeree di crisi al di fuori del territorio nazionale;
- operazioni per la sicurezza delle aree a sovranità nazionale all'estero;
- assistenza militare a paesi amici;
- attività di polizia dell'alto mare per il rispetto delle norme di diritto internazionale e di accordi internazionali;
- attività di controllo antimmigrazione clandestini;
- attività di concorso connesso con la salvaguardia delle libere istituzioni per esigenze di ordine pubblico, comprese le attività antiterrorismo;
- attività di vigilanza pesca e di lotta ai traffici illeciti;
- interventi in circostanza di pubblica calamità e di pubblica utilità;
- interventi antincendi;
- attività di rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;
- attività di bonifica di ordigni esplosivi;
- attività di soccorso per la salvaguardia della vita in terra e in mare;
- gittamento ponti;
- operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;
  - rilevazioni idroceanografiche, aerofotogrammetriche e campagne geotopo-cartografiche;
  - interventi in emergenze idriche;
  - interventi per soccorso a malati e traumatizzati gravi;
  - interventi in camera di decompressione o iperbarica;
  - trasporti con mezzi militari, scorte.

Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 24 maggio 2002.

Roma, li 21 NOV. 2003